

Residui di *fosetil* e *acido fosforo* in prodotti da agricoltura biologica: cambia ancora la normativa.

Ancora un cambiamento, questa volta positivo, nell'articolata normativa relativa alla contaminazione da *fosetil* e *acido fosforoso* nei prodotti da agricoltura biologica.

Premessa

Il 09/09/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il DM 10 luglio 2020 che modifica il decreto 13 gennaio 2011, recante «**Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica**».

Quello dei residui di fosfiti è un problema complesso. La normativa definisce i residui di *fosetil* come somma di *fosetil* e *acido fosforoso*, anche se la presenza di *acido fosforoso* nel vegetale non è sempre riferibile all'impiego di *fosetil* e inoltre le **prove analitiche non consentono di definirne con certezza l'origine**. A questo tema abbiamo dedicato una nostra news del 2016 (<https://www.satasrl.it/residui-di-fosetil-alluminio-e-acido-fosforico/>).

Per una piena comprensione del problema è necessario considerare come riferimento normativo non solo il Decreto 31 gennaio 2011, ma anche il Regolamento Tecnico 16 di Accredia "prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologiche", nel cui allegato II, sono riportate le "linee guida per la valutazione analitica dei prodotti biologici" cui gli organismi di controllo devono attenersi. Questo allegato riporta anche diversi casi di "falsi positivi" tra cui, fino alla rev 4, era compreso il caso di rilevamento di solo *acido fosforoso*. Per il fatto che la presenza di *acido fosforoso* nella pianta non poteva essere collegata con certezza all'impiego di *Fosetil Al*, si stabiliva che "**per attribuire la positività residui di *fosetil alluminio*, è necessario che risultino presenti sia *acido etilfosfonico* che *acido fosforoso***". In base a questa indicazione il riscontro analitico di solo *acido fosforoso* (che è la casistica più frequente) veniva quindi gestito come falso positivo, senza pregiudizio per lo status di "prodotto da agricoltura biologica".

Purtroppo, a Novembre 2018, ACCREDIA ha assunto una posizione completamente diversa, su spinta di una parte del mondo del biologico più "integralista" e di ricercatori che avevano sviluppato il progetto BIOFOSF per indagare le dinamiche del *fosetil* e dell'*acido fosforoso*. La Rev 05 del RT 16 infatti al merito dispone: "**Per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli biologici la rilevazione del solo *acido fosfonico* >0,01 mg/kg, in assenza di contemporanea rilevazione di *ac. etilfosfonico*, non è condizione sufficiente per escludere l'utilizzo di mezzi tecnici non ammessi.**"

Questa disposizione ha reso molto complicata la gestione di tutte le positività per *acido fosforoso*, **ponendo i produttori italiani in grande difficoltà, anche rispetto ai colleghi di Paesi dove si applicano normative meno stringenti** (si veda ad esempio quanto prevede la normativa applicata in altri paesi europei).

I nuovi limiti

Il nuovo DM del 10 Luglio 2020, per disporre i nuovi limiti ai residui di fosfiti nei prodotti agro alimentari, prende atto delle ricerche scientifiche sui fosfiti svolte negli ultimi anni e delle metodologie analitiche adottate dai laboratori Italiani accreditati per svolgere analisi sui prodotti da agricoltura biologica.

Il DM definisce i nuovi limiti secondo una casistica articolata:

- per il **fosetil-acido etilfosfonico** conferma un tenore massimo di 0,01 mg/Kg;
- per l'**acido fosforoso** fissa un tenore massimo di 0,05 mg/kg, che tuttavia non si applicherà fino al 1 Gennaio 2023, in funzione di deroghe temporanee motivate sia dai potenziali rischi di contaminazione involontaria dovute ad utilizzi pregressi di *fosetil* o impiego di mezzi tecnici consenti in bio ma contaminati, sia dalla difficoltà di molti laboratori d'analisi di garantire livelli di quantificazione adeguati.

Il Decreto prevede poi diversi casi particolari per i quali vengono fissati tenori massimi più alti, ad esempio:

- tenore di **fosetil/acido etilfosfonico** nei vini (0,05 mg/Kg),
- **acido fosforoso/fosfonico** nelle colture arboree nei primi anni successivi al periodo di conversione o coltivate su terreni vulcanici (quest'ultima casistica di deroga è stata introdotta con un emendamento approvato pochi giorni dopo la pubblicazione del decreto, a testimonianza della complessità della materia e delle casistiche).

Il prodotto non può essere venduto con la certificazione biologica se risulta contaminato con residui di **acido fosfonico** ed **etilfosfonico superiori ai seguenti valori**:

		Acido fosforoso/fosfonico		Fosetil o acido etilfosfonico
		Fino al 31/12/2022	Dopo il 31/12/2022	
1	Erbacee	≤0,5 mg/Kg	≤0,05 mg/Kg	≤0,01 mg/kg
2	Arboree	≤1 mg/Kg	≤0,05 mg/Kg (possibili deroghe)	≤0,01 mg/kg
3	Prodotti Trasformati	I limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione		≤ 0,01 mg/kg
4	Prodotti Vitivinicoli			≤0,05 mg/kg

Anche dopo il 31/12/2022, per le colture arboree, gli operatori potranno usufruire di ulteriori deroghe motivate. Gli organismi di controllo potranno accettare tenori di acido fosforoso maggiori di 0,05 ppm se i produttori attueranno un piano di monitoraggio analitico dell'acido fosfonico negli impianti arborei. Tale attività di monitoraggio dovrà essere descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Conclusioni

Certamente le disposizioni del nuovo DM rappresentano un riconoscimento della complessità del problema e devono essere valutate positivamente.

Per completare la riforma della materia è necessario che anche il RT 16 di ACCREDIA venga rivisto, riportandolo nella parte relativa ai falsi positivi all'approccio e ai contenuti delle versioni precedenti la Rev 05, che consideravano correttamente la presenza di solo acido fosforoso come un falso positivo. Questo per evitare dubbi interpretativi in corrispondenza di esiti analitici con livelli di *acido fosforoso/fosfonico* a norma in riferimento ai limiti previsti dal DM 10 luglio, ma formalmente a rischio di "decertificazione" in base alle disposizioni del RT 16 nella versione attualmente in vigore.

Il tenore massimo di 0,05 mg/Kg che si applicherà dopo il 2022 per *l'acido fosfonico o fosforoso* corrisponde alla soglia di tolleranza proposta dal BNN tedesco. Questo dovrebbe, nel medio periodo, facilitare le esportazioni verso il mercato tedesco.

In attesa di un'auspicabile armonizzazione delle normative nei diversi Paesi UE, il contenuto di *acido fosforoso* può comportare comunque potenziali problemi per i prodotti biologici destinati all'esportazione. **Si potrebbero infatti verificare situazioni per cui prodotti conformi per la normativa italiana potrebbero incontrare problemi rispetto alle normative in vigore nei Paesi di destinazione** (rischi in particolare possibili fino al 31 dicembre 2022, nel periodo transitorio per cui la normativa italiana prevede valori limite per *l'acido fosforoso/fosfonico* più elevati in virtù delle deroghe accordate).

Il nostro laboratorio **CADIR LAB**, è in grado di determinare *l'acido fosforoso/fosfonico* con un LQ (Limite di Quantificazione) pari a 0,01 mg/Kg, adeguato e decisamente inferiore rispetto al valore soglia di 0,05 mg/Kg definito dal DM 10 luglio 2020.